



ente.mite.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0101673.16-08-2022

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO
MAGGIORE



Spett.le

Ministero della Transizione Ecologica,
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e
la Qualità dello Sviluppo,
Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale
va@pec.mite.gov.it

e p.c. *Spett.le*

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, energia e territorio
Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali
Via Principe Amedeo, 17 - 10123 Torino
biodiversita@cert.regione.piemonte.it

Spett.le

Regione Piemonte
Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture
C.so Stati Uniti 21 - 10128 Torino
investimenti.trasporti@cert.regione.piemonte.it

Spett.le

Provincia di Novara
Piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

Spett.le

ARPA Piemonte
Dipartimento Valutazioni Ambientali
SS Valutazioni Ambientali e Grandi Opere
Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.valutazioni.ambientali@pec.arpa.piemonte.it

Spett.le

ARPA Piemonte
Dipartimento Piemonte Nord-Est
Province di Biella, Novara, VCO, Vercelli
Via Bruzza, 4 – 13100 Vercelli
dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it

Spett.le

Comune di Castelletto sopra Ticino
P.zza F.lli Cervi, 5 - 28053 Castelletto sopra Ticino (NO)
castellettosopraticino@pec.it

Sede legale: Località Villa Picchetta - 28062 CAMERI (NO) - Tel. 011 4320011

parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it

Codice Fiscale 94000090038

Spett.le
Comune di Varallo Pombia
Via Simonetta, 3 - 28040 Varallo Pombia (NO)
protocollo@pec.comune.varallopombia.no.it

Spett.le
Comune di Pombia
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 28050 Pombia (NO)
ufficioprotocollo@comunedipombia.legalmail.it

Spett.le
Comune di Marano Ticino
Via Sempione, 40 - 28040 Marano Ticino (NO)
info@pec.comune.maranoticino.no.it

Spett.le
Comune di Oleggio
Via Novara, 5 - 28047 Oleggio (NO)
municipio@pec.comune.oleggio.no.it

Spett.le
Comune di Bellinzago Novarese
Via Matteotti, 34 - 28043 Bellinzago Novarese (NO)
municipio@pec.comune.bellinzago.novara.it

Spett.le
Comune di Cameri
Piazza Dante Alighieri, 25 - 28062 Cameri (NO)
comune.cameri.no@legalmail.it

Spett.le
Comune di Galliate
Piazza Martiri della Libertà, 28 - 28066 Galliate (NO)
comunegalliate@legalmail.it

Spett.le
Comune di Romentino
Via Chiodini, 1 - 28068 Romentino (NO)
area.amministrativa@pec.comune.romentino.no.it

Spett.le
Comune di Trecate
Piazza Cavour, 24 - 28069 Trecate (NO)
trecate@postemailcertificata.it

Spett.le
Comune di Cerano
Piazza Crespi, 11 - 28065 Cerano (NO)
comune@pec.comune.cerano.no.it

Spett.le
Comune di Dormelletto
Via F. Baracca, 4 - 28040 Dormelletto (NO)
comune.dormelletto.no@legalmail.it

Spett.le
Comune di Arona
Via San Carlo, 2 - 28041 Arona (NO)
protocollo@pec.comune.arona.no.it

Spett.le
Comune di Oleggio Castello
Vicolo Torrazza, 4 - 28040 Oleggio Castello (NO)
oleggio.castello@cert.ruparpiemonte.it

Spett.le
Comune di Borgo Ticino
Via Circonvallazione, 37 - 28040 Borgo Ticino (NO)
comune.borgoticino@legalmail.it

Spett.le
Parco Lombardo della Valle del Ticino
Via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta (MI)
parco.ticino@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Parco Naturale del Ticino ZSC-ZPS IT1150001 "Valle del Ticino", Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago ZSC IT1150002 "Lagioni di Mercurago", Riserva naturale dei canneti di Dormelletto ZSC-ZPS IT1150004 "Canneti di Dormelletto", ZSC IT1150008 "Baraggia di Bellinzago" Riserva naturale del Bosco Solivo. [ID: 5359] Aeroporto di Milano - Malpensa. Masterplan 2035. Procedimento di VIA. Comunicazione pubblicazione documentazione integrativa e nuovo avviso al pubblico. Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 268 del 12 agosto 2022.

In allegato alla presente si trasmette la Determinazione Dirigenziale n. 268 del 12.08.2022, in corso di pubblicazione, con cui è stato rilasciato il parere di competenza per l'istanza in oggetto,

Distinti saluti

IL DIRETTORE
(Dott. Carlo BIDER)
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. 82/2005)



SETTORE TECNICO

Responsabile Dott. Arch. Monica Perroni – Tel. 011 4320060 - mail mperroni@parcoticinolagomaggiore.it

Servizi Gestione Ambientale, Forestale e Faunistica

Responsabile Dott. For. Edoardo Villa - Tel 011 4320091 – mail evilla@parcoticinolagomaggiore.it

MP/EV/ga

Sede legale: Località Villa Picchetta - 28062 CAMERI (NO) - Tel. 011 4320011

parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it

Codice Fiscale 94000090038



ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE



Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 268 del 12 agosto 2022

OGGETTO: Parco Naturale del Ticino ZSC-ZPS IT1150001 "Valle del Ticino", Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago ZSC IT1150002 "Lagoni di Mercurago", Riserva naturale dei canneti di Dormelletto ZSC-ZPS IT1150004 "Canneti di Dormelletto", ZSC IT1150008 "Baraggia di Bellinzago". [ID: 5359] Aeroporto di Milano - Malpensa. Masterplan 2035. Procedimento di VIA. Comunicazione pubblicazione documentazione integrativa e nuovo avviso al pubblico. Rilascio Giudizio di Incidenza.

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 29/6/2009, n° 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e s.m.i., che ha previsto, a far data dal 1 gennaio 2012, l’istituzione dell’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i., “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

Visto l’art. 43 della L.R. 29.06.2009, n. 19 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 36-13220 del 08 febbraio 2010, “Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 Artt. 41 e 43. Delega della gestione dei Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale e delle relative valutazioni di incidenza di interventi e progetti a soggetti gestori di aree protette del Piemonte”;

Vista la Convenzione per la delega della gestione del sito Natura 2000 “Valle del Ticino” stipulata e attivata il 05 luglio 2010 il tra la Regione Piemonte e l’Ente di Gestione del Parco Naturale della Valle del Ticino, ora denominato Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore a seguito di accorpamento a partire dal 1° gennaio 2012;

Vista la Convenzione per la delega della gestione dei siti natura 2000 “Lagoni di Mercurago” e “Canneti di Dormelletto”, stipulata e attivata il 29 giugno 2010 tra la Regione Piemonte e l’Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve del Lago Maggiore, ora denominato Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore a seguito di accorpamento con l’Ente di Gestione del Parco Naturale della Valle del Ticino divenuto efficace a partire dal 1° gennaio 2012;

Vista la Convenzione per la delega della gestione del sito Natura 2000 “Baraggia di Bellinzago” stipulata e attivata il 16 ottobre 2012 il tra la Regione Piemonte e l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore;

Ricordato che, oltre ai Siti Natura 2000 sopracitati, l'Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore ha competenza anche per la Riserva naturale del Bosco Solivo ai sensi della Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e s.m.i.;

Viste le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 07 aprile 2014 e s.m.i.;

Viste le Misure di Conservazione sito-specifiche della ZSC-ZPS "Valle del Ticino" IT1150001, approvate con D.G.R. 53-4420 del 19 dicembre 2016;
Viste le Misure di Conservazione sito-specifiche della ZSC "Lagoni di Mercurago" IT1150002, approvate con D.G.R. n. 6-4583 del 23 dicembre 2017;

Visto il Nuovo Piano d'Area del Parco Naturale del Ticino approvato con DGR 6-5460 del 03/08/2022;

Viste le Misure di Conservazione sito-specifiche della ZSC-ZPS "Canneti di Dormelletto" IT1150004 e della ZSC-ZPS "Baraggia di Bellinzago" IT1150008, approvate con D.G.R. n. 31-3388 del 30/05/2016;

Visto il Piano di Gestione della ZSC-ZPS "Baraggia di Bellinzago" IT1150008, approvato con D.G.R. n. 55-6054 del 01/12/2017;

Vista la Direttiva 92 /43 /CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, c.d. Direttiva Habitat, art. 1, art. 2 ed in particolare art. 6 paragrafi 2 e 3;

Visto il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ex articolo 174 del TCE, art. 191, commi 1, 2 e 3, relativi all'applicazione del principio di precauzione nella politica dell'Unione in materia ambientale;

Dato atto che ai sensi del Trattato di cui in premessa, deriva l'obbligo in capo all'Ente di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la salute, la sicurezza e l'ambiente;

Considerato che la Valle del Ticino, ricadente sia in territorio piemontese sia in territorio lombardo, è riconosciuta dal 2002 come Riserva della Biosfera MAB in quanto caratterizzata da un patrimonio unico di biodiversità, costituito da ecosistemi naturali, semi-naturali e di agroecosistemi di qualità, all'interno di uno dei territori più antropizzati del mondo come la Pianura Padana, nonché dalla presenza di realtà attive e meritevoli e portatrici di valori diffusi ambientali, sociali, culturali, e che dal 2018 l'area di riconoscimento UNESCO si è allargata ancora sotto la denominazione di Riserva della Biosfera "Ticino Val Grande Verbano", arrivando a comprendere 170 Comuni, 5 province, 4 Enti di Gestione, 18 Aree protette e 48 siti della Rete Natura 2000 per un'estensione totale di circa 332.000 ettari;

Considerato che la Valle del Ticino costituisce un unico corridoio ecologico di elevata importanza ecosistemica senza soluzione di continuità tra il territorio piemontese e lombardo e che ai fini della tutela e della salvaguardia dello stesso al suo interno e nei territori limitrofi sono state istituite Aree Protette ai sensi delle rispettive normative regionali e designati Siti Natura 2000, facenti parte della Rete Natura 2000 ai sensi della Direttiva 92 /43 /CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 c.d. "Habitat";

Vista la comunicazione (ns prot. n. 2679 del 25.07.2022) da parte del Ministero della Transizione Ecologica di avviso della pubblicazione della documentazione relativa a: **Integrazioni volontarie nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale** presentate da ENAC, Viale Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma,

Richiamata Determinazione Dirigenziale dell'Ente n. 425 del 16 dicembre 2021, rilasciata con nota protocollo n. 4189 del 16.12.2021, con cui è stato espresso Giudizio di Incidenza negativo relativo al progetto "Aeroporto di Milano -Malpensa. Masterplan 2035". [ID: 5359] Malpensa. Masterplan 2035. Procedimento di VIA. Trasmissione documentazione integrativa e nuovo avviso al pubblico" presentato da ENAC e trasmesso dal Ministero della Transizione Ecologica con nota n. 0126246 del 16.11.2021, iscritta al protocollo dell'Ente n. 3690 del 16.11.2021;

Considerato che il suddetto Giudizio di Incidenza negativo è stato motivato dalla lacunosità della documentazione presentata relativamente all'analisi degli impatti sul territorio piemontese e in particolare sui Siti Natura 2000 e Aree Protette ai sensi della L.R. 19/2009 e s.m.i. di cui all'oggetto, in conseguenza della quale è stata ritenuta ragionevole e necessaria l'applicazione del principio di precauzione di cui al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ex articolo 174 del TCE, art. 191, commi 1, 2 e 3;

Esaminati i documenti integrativi pubblicati in data 25 luglio 2022 dal Ministero;

Considerato che i suddetti documenti non recepiscono le osservazioni presentate dall'Ente che hanno motivato il Giudizio di Incidenza negativo espresso con la Determinazione Dirigenziale soprarichiamata, in quanto non sono presenti le valutazioni richieste in merito al territorio piemontese e ai Siti Natura 2000 e Aree Protette ai sensi della L.R. 19/2009 e s.m.i. in gestione all'Ente impattati dagli interventi previsti dal Masterplan e interferiti dal prospettato incremento delle rotte, né sono forniti riscontri puntuali alle criticità evidenziate;

Considerato il contributo tecnico scientifico presentato da ARPA Piemonte – Dipartimento Valutazioni Ambientali SS Valutazioni Ambientali e Grandi Opere ai sensi degli artt. 31, comma 2 e 46, comma 1 della L.R. 19/2009, richiesto dall'Ente di Gestione con nota ns protocollo n. 2830 del 03.08.2022, pervenuto al nostro Ente con protocollo n. 2955 del 12.08.2022;

Considerato che dal suddetto contributo redatto a seguito di rilievi acustici effettuati da ARPA si apprende che *“a far data dal mese di febbraio 2022 la rotta di decollo verso sud da pista 17R e 17L ha subito una netta modifica obbligando gli aeromobili ad una decisa virata verso nord est che li conduce ad effettuare un sorvolo sopra il centro abitato di Oleggio. Occorre sottolineare che la maggior parte dei decolli avviene in periodo di riferimento notturno, in particolare tra le 23.00 e le 06.00 del mattino. Considerato che le curve di isolivello acustico contenute nel MasterPlan 2021, esplicative dei livelli di pressione sonora prodotti dal decollo degli aeromobili sul territorio circostante l'aeroporto, avevano come dato di input la rotta di decollo utilizzata fino al gennaio 2022, pare opportuno che, per una miglior definizione dei possibili impatti, vengano prodotte nuove curve di isolivello relative all'utilizzo della nuova rotta di decollo utilizzata a partire dal febbraio 2022. Tali modifiche vanno a delineare uno scenario acustico variato rispetto a quanto delineato nell'elaborato integrativo di novembre 2021 - Allegato 21 e come tale necessita di una valutazione anche dei possibili impatti su habitat e specie oggetto di tutela sul territorio piemontese”*.

Vista l'istruttoria inerente al progetto esaminato, redatta ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e della L.R. 19/2009 e s.m.i. in data 11.08.2022 dal Servizio Gestione Ambientale e dal Servizio Promozione e Pianificazione Territoriale conservata agli atti presso gli uffici dell'Ente;

Evidenziato che:

- 1) La documentazione integrativa presentata risulta nuovamente carente in merito a dati e analisi utili ad effettuare una corretta valutazione dei potenziali impatti sulle componenti ambientali dei Siti Natura 2000 situati in territorio piemontese gestiti dall'Ente, limitando le indagini e le valutazioni al solo territorio lombardo, senza considerare il contesto territoriale di area vasta caratterizzato dalla presenza di un sistema di aree protette territorialmente ed ecologicamente strettamente connesse tra loro. Il quadro presentato non permette di escludere impatti sullo stato di conservazione dei Siti gestiti dall'Ente, in quanto non sono state effettuate analisi in termini di connessione ecologica sulle incidenze dell'esecuzione del Masterplan sul contesto ambientale ed ecologico piemontese né sono proposti interventi di mitigazioni a riguardo.
- 2) Si nota in generale una mancanza di chiarezza sull'effettiva estensione delle superfici occupate nelle previsioni dell'Alternativa n. 7 in conseguenza delle previsioni di variante.
- 3) Si rileva la mancanza di un elaborato planimetrico che espliciti le superfici previste della variante proposta.
- 4) Dal confronto tra gli stralci planimetrici riportati nel documento “INT-101 Relazione di accompagnamento” emerge che la superficie destinata alla realizzazione della Cargo City e quindi impermeabilizzata, pari a 44 ha, rimane sostanzialmente invariata rispetto alle previsioni di cui alle precedenti integrazioni di novembre 2021. Il ridimensionamento del sedime aeroportuale determina l'esclusione di aree anche in precedenza non destinate all'infrastrutturazione, pertanto la nuova proposta progettuale non prevede miglioramenti in termini di minore consumo di suolo.

Nel documento denominato “INT-104 Analisi d’impatto - 2022 Aspetti botanici”, redatto a luglio 2022 dal professionista incaricato dal proponente Dott. Agr. Emanuele Vegini si afferma che “*Originariamente l’opera prevedeva l’occupazione di 93,30 ettari di cui 71,70 distrutti e 21,60 convertiti a sedime aeroportuale, mentre il nuovo progetto prevede la sottrazione e distruzione di 48,62 ettari, senza più conversioni a sedime aeroportuale. In termini di superficie naturale sottratta si ha pertanto una riduzione del 47,9% (48,62 ettari rispetto i precedenti 93,30), mentre riguardo la superficie impermeabilizzata, ossia distrutta, si assiste ad una diminuzione del 32,2% (48,62 ettari distrutti rispetto ai precedenti 71,70)*”. Dall’esame della documentazione non risultano chiari riscontri riguardo alla valutazione riportata, poiché nella documentazione trasmessa dal proponente con nota iscritta al protocollo dell’Ente n. 3638 del 12.11.2021., nel documento “INT-002 Richieste Regione Lombardia”, paragrafo di riscontro alla richiesta G.6, pagina 125 è stato dichiarato: “*Al fine di chiarire in via definitiva le quantità di superfici a diverso titolo interessate dal progetto della Nuova area cargo, queste risultano così articolate: Interventi infrastrutturali, comprendenti il piazzale aeromobili e gli edifici cargo 40 ettari; Interventi ambientali, in termini complessivi riguardanti la riqualificazione ed il potenziamento della vegetazione arborea ed arbustiva autoctona 108 ettari; Intervento Nuova area cargo - Superfici complessiva 148 ettari*”, e non sono stati trovati riferimenti al dato di 71,70 ettari distrutti nella documentazione di novembre 2021 inerente al consumo di suolo “Allegato 5 quantificazione del consumo di suolo e indici di impermeabilizzazione”.

5) Nonostante la variante progettuale dell’espansione della Cargo City preveda la riduzione delle superfici destinate a nuovo sedime aeroportuale, escludendo dal suddetto le aree esterne alle infrastrutture di nuova realizzazione (piazzale aeromobili ed edifici cargo), non è data garanzia che tali aree non siano oggetto di nuove previsioni di espansione.

6) In relazione al dato di consumo di suolo riportato nella tabella 1.4 “*Confronto di sintesi tra le ipotesi considerate - caratteri dimensionali*” dell’elaborato denominato “INT-102 Area Cargo – Approfondimento tematiche di safety per le alternative di insediamento della zona di sviluppo” e alla luce delle analisi delle soluzioni alternative di cui alla documentazione di progetto trasmessa a novembre 2021, dai dati presentati non si ritiene che la soluzione n. 7 (che prevede l’impermeabilizzazione di un’area al di fuori del sedime aeroportuale attualmente occupata da formazioni boscate e di brughiera) possa comportare un consumo di suolo, inferiore a quello calcolato per le alternative 2 e 2a che interessano un’area in parte già costruita. In ogni caso, nelle alternative progettuali esaminate, va considerato il valore ambientale: la soluzione n. 7, se realizzata, comporterebbe l’eliminazione di specie vegetali e animali contenute negli Allegati I-II della Direttiva 92 /43 /CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. Un’ulteriore incongruenza emerge all’interno del medesimo elaborato di cui sopra, che per l’Alternativa 7 indica l’acquisizione di ca. 440.000 m² di terreno esterno al sedime aeroportuale, a fronte di un’acquisizione di ca. 140.000 m² di terreno parzialmente esterno al sedime per le Alternative 2 e 2°, che pertanto dovrebbero comportare un consumo di suolo inferiore rispetto alla suddetta Alternativa 7.

7) Inoltre risulta che nello schema di cui alla Figura 6: Layout dell’opzione 7 del documento “Safety assessment opzioni di sviluppo area cargo” redatto da airsight GmbH in allegato all’elaborato di cui sopra, non è riportato il confine del nuovo sedime aeroportuale inserito nella legenda, ma solo il sedime aeroportuale esistente, che ricomprende l’area destinata alla futura espansione della Cargo City.

8) L’elaborato “Safety assessment opzioni di sviluppo area cargo” contiene le valutazioni relative alla sicurezza (safety assessment) per le opzioni di sviluppo area cargo denominate Alternativa 2, alternativa 2a e Alternativa 7. L’Alternativa 7 è indicata come preferibile rispetto alle Alternative 2 e 2a, che sono definite accettabili. Si presuppone pertanto che queste ultime possano essere realizzabili con mirate soluzioni tecniche, che tuttavia non sono adeguatamente illustrate nella documentazione di progetto.

9) In merito alla specie *Coenonympha oedippus*, specificatamente citata nel paragrafo 10.3 relativo a nel documento “INT-104 Analisi d’impatto - 2022 Aspetti botanici” non sono dettagliate le misure di mitigazione a tutela della suddetta specie qualora ne sia riscontrata l’effettiva presenza nelle zone destinate all’espansione della Cargo City soggette a trasformazione a sud del sedime aeroportuale dove è prevista, durante le indagini proposte nell’ambito della fase preparatoria di mitigazione di cui all’elaborato “INT-105 Pianificazione strategica degli interventi di compensazione”. Si segnala che durante il periodo autunnale invernale, indicato nell’elaborato “INT-104 Analisi d’impatto - 2022 Aspetti botanici” come periodo di interventi, soprattutto di taglio e sfalcio, a tutela della vegetazione, *C. oedippus* si trova in fase di svernamento come larva tra l’apparato radicale delle piante nutrici e pertanto soggetta a impatti diretti in fase di cantiere.

Si evidenzia che, oltre a *C. oedippus*, non vi è alcun riferimento alle altre specie di Interesse Comunitario tutelate ai sensi delle Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CEE “Uccelli” quali *Anthus campestris*, *Maculinea arion*, *Zerynthia polyxena*, *Myotis nattereri*, *Asio flammeus*, *Circus*

cyaneus, Lullula arborea, Saxicola torquatus e tutte le specie di chiroteri, che, come indicato nell'elaborato Allegato 24 "Studio faunistico" presentato a novembre 2021, andrebbero incontro a una riduzione della popolazione o anche a estinzione a causa della perdita di habitat legata alla trasformazione dell'area a sud del sedime per la realizzazione della Cargo City.

10) Nelle tavole "INT-106 Interventi di sistemazione territoriale delle aree interne al sedime aeroportuale" l'area a sud-ovest interna al sedime aeroportuale è proposta per l'ubicazione di una serie di campi fotovoltaici in grado di fornire un ulteriore approvvigionamento energetico all'aeroporto, nonché per la realizzazione di aree boscate e prative. La suddetta area costituisce le ipotesi progettuali Alternativa 2 e Alternativa 2a proposte per l'espansione della Cargo City, scartate in favore dell'Alternativa 7. Si rileva che nel documento di integrazione "Allegato 2 - Area Cargo - Analisi delle alternative di insediamento della zona di sviluppo" trasmesso a dicembre 2021, le suddette Alternative sono valutate come meno praticabili in quanto l'area a sud-ovest "*richiede la realizzazione di forme di collegamento abbastanza complesse con le esistenti infrastrutture di volo, che si verrebbero a trovare al di là degli attuali edifici cargo, e va ad interessare l'unica area che garantisce - nel lungo termine e come specificamente indicato nel "Piano Nazionale degli Aeroporti" - la possibilità di realizzare un potenziamento delle infrastrutture di volo e che quindi era stato ritenuto opportuno mantenere libera da nuovi insediamenti*". Pertanto non è chiaro come la previsione relativa all'installazione di un impianto fotovoltaico possa essere maggiormente conforme alle indicazioni di cui al PNA rispetto alle suddette ipotesi progettuali Alternativa 2 e Alternativa 2a.

Considerato che le variazioni proposte con la documentazione integrativa presentata modificano sostanzialmente le valutazioni di carattere economico e logistico che all'interno dello Studio VIA avevano portato a indicare l'area 7 preferibile alle altre soluzioni progettuali ed in particolare:

- La superficie interessata e quindi i parametri considerati relativi al valore immobiliare dell'area;
- La possibilità di ulteriori ampliamenti che, anche se non esplicitato nella documentazione integrativa, prevedendo la riqualificazione naturale delle aree a confine sembra essere esclusa;
- Il disturbo di attività esistenti che considerata la previsione di realizzazione dell'area di "fruizione territoriale" dovrà essere nuovamente valutata.

Quindi preliminarmente ad ogni ulteriore considerazione è necessario che siano riproposte le valutazioni contenute nello Studio VIA che ha portato alla indicazione dell'area 7 come la più idonea.

Considerato, altresì, che le condizioni generali all'interno delle quali è stato definito il progetto originario sono sostanzialmente cambiate in quanto le condizioni di accettabilità della proposta, a seguito della sottoscrizione dell'accordo con i Comuni del CUV, prevede interventi infrastrutturali, indicati puntualmente nella documentazione presentata su un territorio ampio e considerata anche la previsione di realizzazione del parcheggio mezzi pesanti a servizio dell'area Cargo sarà oggetto di impatti non valutati legati alla mobilità che riguarderà anche il territorio piemontese;

Ritenuto, per le valutazioni e le considerazioni sopraindicate, che l'intero intervento debba essere sottoposto a procedura VAS considerando il territorio interferito dalla attività della infrastruttura aeroportuale come individuato "Aeroporto di Milano Malpensa - Mappe di vincolo di cui all'art. 707 del Codice della Navigazione" che trova conferma nel Piano Nazionale Aeroporti pubblicato il 18 luglio 2022 alla pagina 99 e 100 che indica tra **le aree soggette agli impatti causati dalla attività aeroportuale anche il territorio piemontese ivi compreso il Parco Naturale del Ticino (L. 394/91 e s.m.i. e la L.R. Piemonte 19/2009 e s.m.i.) nonché ZSC e ZPS RETE NATURA 2000**

Ritenuta necessaria l'applicazione del principio di precauzione di cui alla normativa vigente in materia ambientale ed amministrativa, al fine di evitare nocumento permanente ad ecosistemi, habitat, fauna e vegetazione ricadenti all'interno dei Siti Natura 2000 di competenza dell'Ente di Gestione.

Visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

Visto l'art. 20 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di richiamare come parte integrante del presente giudizio tutto quanto riportato nelle premesse e argomentazioni del presente atto.
2. Di confermare ai sensi dei D.P.R. 357/97 e s.m.i., della L.R. 19/2009 e s.m.i. il proprio GIUDIZIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA NEGATIVO espresso con Determinazione Dirigenziale n. 425 del 16 dicembre 2021.
3. Di ritenere, considerato che le integrazioni progettuali hanno modificato sostanzialmente l'area territoriale interessata prevedendo interventi infrastrutturali al di fuori del sedime aeroportuale che creeranno ulteriori impatti sul territorio piemontese (impatti acustici, atmosferici), la necessità di sottoporre l'intero progetto alla procedura VAS in rispetto alle previsioni della normativa vigente.
4. Di trasmettere copia della presente al Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale per i provvedimenti di competenza, al Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 43, comma 5 della L.R. 19/2009 e s.m.i., alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte, alla Provincia di Novara, all'ARPA Piemonte - Dipartimento Valutazioni Ambientali, all' ARPA Piemonte -Dipartimento Piemonte Nord-Est, al Comune di Castelletto sopra Ticino, al Comune di Varallo Pombia, al Comune di Pombia, al Comune di Marano Ticino, al Comune di Oleggio, al Comune di Bellinzago Novarese, al Comune di Cameri, al Comune di Galliate, al Comune di Romentino, al Comune di Trecate, al Comune di Cerano, al Comune di Dormelletto, al Comune di Arona, al Comune di Oleggio Castello, al Comune di Borgo Ticino e al Parco Lombardo della Valle del Ticino.

IL DIRETTORE

Firmato digitalmente
BIDER CARLO